

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif (Lussemburgo) il 5 marzo 2021 — A, B e C, legalmente rappresentato dai genitori/Ministre de l'Immigration et de l'Asile**

(Causa C-153/21)

(2021/C 189/15)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal administratif

**Parti**

*Ricorrenti:* A, B e C, legalmente rappresentato dai genitori

*Resistente:* Ministre de l'Immigration et de l'Asile

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale <sup>(1)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta <sup>(2)</sup>, e con l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, possa essere interpretato nel senso che consente di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minore in uno Stato membro (nella specie, il Lussemburgo) diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore (nella specie, la Grecia) in virtù del fatto che le autorità del paese che, prima della loro partenza e della nascita del minore, ha concesso a questi ultimi protezione internazionale garantiscono che, all'arrivo del minore e al ritorno degli altri familiari, detto minore potrà godere di un titolo di soggiorno e degli stessi vantaggi riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale, senza tuttavia affermare che egli si vedrà riconoscere a titolo personale uno status di protezione internazionale.

<sup>(1)</sup> GU 2013, L 180, pag. 60.

<sup>(2)</sup> GU 2011, L 337, pag. 9.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 12 marzo 2021 — SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA/Latvijas Zinātnes padome**

(Causa C-164/21)

(2021/C 189/16)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Administratīvā rajona tiesa

**Parti**

*Ricorrente:* SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

*Resistente:* Latvijas Zinātnes padome

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se un organismo (di diritto privato) che svolge varie attività principali, tra cui l'attività di ricerca, ma i cui ricavi provengono prevalentemente dalla prestazione di servizi d'istruzione a titolo oneroso, possa essere qualificato come entità ai sensi dell'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 <sup>(1)</sup>.